



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

N. 34 del Reg. Delibere

del 25-03-2025

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA NELLA FUNZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: **Ricorso ex artt.414 c.p.c. con istanza cautelare ex artt. 669 e ss.c.p.c. Nomina legale**

L'anno **duemilaventicinque** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **16:55** presso **Sede Comunale/Videoconferenza**, appositamente convocata la Commissione straordinaria indice la seduta:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Calio Alfonsa	Commissario	Presente
Gambadauro Cosimo	Commissario	Presente in videoconferenza
Giusto Isabella	Commissario	Presente in videoconferenza

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Marcello Iacopino.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON FUNZIONE DI GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto predisposta dal UFFICIO AFFARI LEGALI, corredata dal parere Favorevole in ordine alla Parere Tecnico di cui agli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VALUTATA l'allegata proposta di deliberazione e ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il preventivo parere **Favorevole** in ordine alla **Parere Tecnico**, reso ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE, a voti unanimi favorevoli, a fare propria la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON FUNZIONE DI GIUNTA COMUNALE

UFFICIO AFFARI LEGALI

<i>Oggetto:</i>	Ricorso ex artt.414 c.p.c. con istanza cautelare ex artt. 669 e ss.c.p.c. Nomina legale
-----------------	--

Preso atto:

- Che in data 20/3/2025 è stato notificato dall'avvocato [REDACTED] il ricorso ex artt. c.p.c. con istanza cautelare ex artt.669 e ss. c.p.c. anche a mezzo di decreto inaudita altera parte al Tribunale di Catania sez. Lavoro per il dott. [REDACTED];
- Che il suddetto ricorso è promosso contro il Comune di RANDAZZO in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso la Casa Comunale in Piazza Municipio 1, Codice Fiscale 00550290878; per l'accertamento e la declaratoria della illegittimità e conseguente disapplicazione dei seguenti provvedimenti:
 - della sanzione disciplinare prot. 1467 del 28-1-2025, con la quale l'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune intimato ha irrogato la "sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei (6) cui all'articolo 72 comma 8 lett. e)";
 - della successiva nota prot. [REDACTED] con la quale il Segretario Generale del Comune di Randazzo ha applicato la sanzione disciplinare individuando la decorrenza dei sei mesi di sospensione, con privazione della retribuzione, dalla data del 29-1-2025 fino alla successiva data del 28-7-2025;
 - della contestazione dell'addebito formulata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Randazzo notificata all'odierno ricorrente in data 8 10-2024;
 - della successiva diffida prot. 1476 del 28-1-2025 con la quale il Segretario Generale ha intimato al ricorrente la cessazione dell'attività entro il termine di 15 giorni ex art. 63 del DPR n. 3/1957;
 - una volta accertata e dichiarata la illegittimità dei sopraelencati provvedimenti in uno alla loro disapplicazione condannare il Comune di Randazzo al collocamento del ricorrente nel ruolo e nelle mansioni dallo stesso ricoperte al momento della sanzione disciplinare ivi

compresa la corresponsione della retribuzione globale allo stesso spettante con rivalutazione monetaria ed interessi sino all'integrale soddisfo.

- per l'accertamento del danno patito dal ricorrente e per la condanna del Comune intimato alla corresponsione delle somme specificate in seno al motivo sub. III;

- in via subordinata, previa declaratoria della illegittimità della sanzione disciplinare inflitta, ed ove il Giudice ritenga comunque sanzionabile la condotta del ricorrente, applicare la lettera del comma 3, lett. h) di cui all'art. 72 (CCNL 16-11-2022) che espressamente prevede la "violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti" indi per l'effetto condannare il Comune di Randazzo al collocamento del ricorrente nel ruolo e nelle mansioni dallo stesso ricoperte al momento della sanzione disciplinare in uno alla corresponsione della retribuzione globale allo stesso spettante con rivalutazione monetaria ed interessi sino all'integrale soddisfo;

- Richiamati gli artt. 48 e 50, comma 2, del D.L.vo 267/00 nonché i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- Visto il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, il quale chiarisce che "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";
- Visto, altresì, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";
- Visto lo Statuto Comunale vigente;

Considerato pertanto che, al fine di tutelare gli interessi del Comune, occorre costituirsi nel ricorso ex artt. c.p.c. con istanza cautelare ex artt.669 e ss. c.p.c. anche a mezzo di decreto inaudita altera parte al Tribunale di Catania sez. Lavoro del dott. [REDACTED]

- conferendo apposito incarico ad avvocato munito di adeguata competenza e professionalità;
- Preso atto che nella struttura burocratica del Comune non sono presenti dipendenti muniti della qualifica professionale di avvocato, e che pertanto l'incarico di cui trattasi deve essere conferito ad avvocato esterno;
- Ritenuto, pertanto, doveroso costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'Ente ed in difesa dei diritti e delle ragioni del medesimo, conferendo relativa procura alla lite al legale da incaricare nel giudizio di che trattasi;

- Dato atto che non sussistono a carico dei Responsabili competenti all'espressione dei pareri sulla presenta proposta né a carico del Responsabile dell'istruttoria situazioni di conflitto di interessi anche potenziale né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma del DPR 62/2013 e del codice di comportamento integrativo;

VISTI:

- ✓ il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, anche se non materialmente trascritte:

- di autorizzare, per quanto specificato in premessa, la costituzione in giudizio dell'Ente per la tutela degli interessi del Comune di Randazzo nel ricorso ex artt. c.p.c. con istanza cautelare ex artt.669 e ss. c.p.c. anche a mezzo di decreto inaudita altera parte al Tribunale di Catania sez. Lavoro per il dott. [REDACTED] c/comune di Randazzo;
- dando atto che la rappresentanza legale e processuale dell'Ente, compreso il rilascio di procura alla lite è conferita all'avvocato Li Volsi Santo del Foro di Catania con studio in Catania, Viale Jonio 30;
- di prendere atto che ciascuno dei componenti della Commissione Straordinaria è autorizzato a sottoscrivere anche separatamente e per conto dell'intera Commissione Straordinaria la procura alla lite;
- di dare mandato al Responsabile dell'Area I^ di porre in essere gli adempimenti consequenziali alla presente, ivi incluso l'impegno di spesa;
- di dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi neanche potenziale in relazione all'oggetto del presente atto ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/90 e dei codici di comportamento generale e speciale;
- di dichiarare, con separata votazione, ai sensi dell'art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91, la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, stante la necessità di costituirsi in giudizio nei termini di legge;
- di trasmettere copia della deliberazione di approvazione del presente atto al professionista incaricato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gaetano cullurà

IL DIRIGENTE

GAETANO CULLURA'

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<i>Oggetto:</i>	Ricorso ex artt.414 c.p.c. con istanza cautelare ex artt. 669 e ss.c.p.c. Nomina legale
-----------------	--

Regolarità Tecnica

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: Favorevolesotto il profilo della Regolarità Tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Comune di Randazzo. 25-03-2025

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

GAETANO CULLURA'

(Sottoscritto con firma digitale)

Delibera della Commissione Straordinaria con la funzione di Giunta Comunale

N. 34/2025

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Alfonsa Calio
(Sottoscritto con firma Digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marcello Iacopino
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Proposta N. 40 del 25-03-2025.

PROPOSTA DI COMMISSARIO GIUNTA COMUNALE

Proposta da: UFFICIO AFFARI LEGALI

OGGETTO:	Ricorso ex artt.414 c.p.c. con istanza cautelare ex artt. 669 e ss.c.p.c. Nomina legale
----------	---

Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge n. 30/2000

Il Responsabile del Servizio Interessato

Per quanto concerne la Parere Tecnico esprime parere Favorevole

Randazzo li 25-03-2025

Il Responsabile
GAETANO CULLURA'
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE: Favorevole in ordine alla **PARERE CONTABILE**

Data: 25-03-2025

Il Responsabile del servizio

Piemonte Stefania Agata



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

N. 34 del Reg. Delibere

del 25-03-2025

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
NELLA FUNZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

Oggetto:

Ricorso ex artt.414 c.p.c. con istanza cautelare ex artt. 669 e ss.c.p.c. Nomina legale

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 10-04-2025.

Li, 26-03-2025.

L'SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marcello Iacopino
(Sottoscritto con firma digitale)